

Nota n. 23 dell'8/2/2022

Attuazione degli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea “Orientamenti sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE” (EBA/GL/2021/10)

La Banca d'Italia ha dichiarato all'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) la conformità agli Orientamenti dell'EBA “Orientamenti sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE” (EBA/GL/2021/10).

La presente nota della Banca d'Italia dà attuazione agli Orientamenti dell'EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d'Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

I sistemi di garanzia dei depositi compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità bancaria europea.

1. **Ambito di applicazione:** gli orientamenti si applicano ai sistemi di garanzia dei depositi quando tali sistemi eseguono prove di stress dei propri meccanismi in conformità dell'articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/49/UE.
2. **Data:** gli orientamenti sono applicabili a decorrere dal 14 febbraio 2022. Gli stessi modificano e sostituiscono le precedenti linee guida del 2016 (EBA/GL/2016/02), che si intendono abrogate con effetto dalla medesima data.
3. **Disposizioni di riferimento:** Articolo 4, paragrafo 10, della direttiva 2014/49/UE (DGSD) e Articolo 96-*bis*.3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 385/1993 (TUB).
4. **Oggetto:** orientamenti sulle prove di stress dei sistemi di garanzia dei depositi ai sensi della direttiva 2014/49/UE.
5. **Altre previsioni:** nessuna.